



**STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS**  
*Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b*  
*00187-Roma*  
**Tel. 06.45.42.32.39 - PEC:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO**

**CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.  
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A. - D.L. 02/07/2010 N. 104  
E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

^ ^ ^ ^ ^

**A FAVORE DI:**

**COGNOME**

CAMPOLO

LA TORRE

LAPONE

VECCHIO

**NOME**

FRANCESCA ANNA RITA

DANIELA

ANTONELLA

PIETRO

**CODICE FISCALE**

CMPFNC83D49H224U

LTRDNL85B53L452B

LPNNNL83P70L727H

VCCPTR99B04F537K

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org))

- *ricorrenti*

**CONTRO:**

Il Ministero dell'Istruzione, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore*;

Gli Uffici Scolastici Regionali di tutta Italia, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*;

Gli Ambiti Territoriali delle Province di tutta Italia, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*, Gli Uffici Scolastici Regionali di tutta Italia, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*; l'Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, Ambito Territoriale per la Provincia di Aosta, Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ambito Territoriale per la Provincia di Ascoli Piceno, Ambito Territoriale per la Provincia di Asti, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, Ambito Territoriale per la

Provincia di Bergamo, Ambito Territoriale per la Provincia di Biella, Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, Ambito Territoriale per la Provincia di Cesena - Forlì, Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti, Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo, Ambito Territoriale per la Provincia di Enna, Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ambito Territoriale per la Provincia di Genova, Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia, Ambito Territoriale per la Provincia di Grosseto, Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia, Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, Ambito Territoriale per la Provincia di La Spezia, Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco, Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca, Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata, Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Ambito Territoriale per la Provincia di Massa - Carrara, Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano, Ambito Territoriale per la Provincia di Padova, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ambito Territoriale per la Provincia di Parma, Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro - Urbino, Ambito Territoriale per la Provincia di Pescara, Ambito Territoriale per la Provincia di Piacenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone, Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Prato, Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ambito Territoriale per la Provincia di Rovigo, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, Ambito Territoriale per la Provincia di Savona, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, Ambito Territoriale per la Provincia di Terni, Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, Ambito Territoriale per la Provincia di

Venezia, Ambito Territoriale per la Provincia di Verbania - Cusio - Ossola, Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli, Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia, Ambito Territoriale per la Provincia di Vicenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186

*resistente-*

E NEI CONFRONTI DI: Alessio Colucci, [REDACTED]

*- controinteressato*

^ ^ ^ ^ ^

### OGGETTO: PER L'ANNULLAMENTO

#### PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI:

A) Decreto Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (doc. 1), recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"* nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione e le modalità di compilazione e di presentazione della relativa domanda di inclusione (artt. 6 e 7), esclude dalla possibilità di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie per le supplenze (Gps) nei confronti dei soggetti che, come i ricorrenti, sono in possesso del diploma magistrale conseguito dopo l'anno scolastico 2001/2002;

B) Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le rispettive province in cui i ricorrenti hanno inoltrato la domanda di inserimento nella prima fascia, nella parte in cui non sono inseriti i docenti all'interno delle predette; e delle procedure di nomina ed assegnazione degli incarichi di supplenza nella parte in cui non tengono conto dei titoli di studio dei ricorrenti in quanto esclusi dalla procedura;

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Previo declaratoria in via cautelare del diritto dei docenti ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Gps in quanto docenti in possesso del diploma magistrale conseguito dopo l'anno scolastico 2001/2002.

Risarcimento del danno conseguente alla mancata stipulazione del contratto di lavoro corrispondente alle retribuzioni non percepite.

\* \* \*

### ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti sono tutti docenti precari in possesso di diploma di istituto magistrale conseguito dopo l'a.s. 2001-2002 (doc. 2).

A prescindere dall'anno in cui il predetto titolo di studio sia stato conseguito, esso costituisce a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege* all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia secondo il disposto del D.M. 353 del 22 maggio 2014 e del D.P.R. 25 marzo 2014 secondo i quali sono titoli abilitanti all'insegnamento il *"diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto*

*magistrale è valido purchè corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi".*

Alcuni ricorrenti sono attualmente inseriti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato; altri, invece, in seguito all'attivazione di procedure giudiziarie, risultano ad oggi inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (da ora, GAE) valevoli per le assunzioni a tempo indeterminato.

Come che sia, i ricorrenti ambiscono alla immissione in ruolo in qualità di docenti della scuola primaria e dell'infanzia, ed hanno prestato o prestano servizio come docenti alle dipendenze del Ministero in virtù del possesso del titolo di studio che consente l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

In data 10 luglio 2020 il Ministero dell'Istruzione ha istituito le Graduatorie per le Supplenze con Decreto n. 60 del 10 luglio 2020 intitolato *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*.

Il Ministero resistente, con atto amministrativo pubblicato in piena emergenza epidemiologica ha introdotto misure restrittive e poco chiare in merito alle modalità, ai requisiti ed ai meccanismi di inserimento nelle c.d. Gps determinando gravi violazioni dei diritti e delle aspettative di docenti che, come i ricorrenti, sono in possesso di idonea abilitazione all'insegnamento.

Con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41, con l'articolo 2, comma 4-ter, è stato previsto quanto segue: *"In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"*.

Il D.M. 60/2020 è stato emanato a seguito della legge n. 159 del 20 dicembre 2019 (doc. 1.1) di conversione del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, recante *«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.»*, dove si prevedeva solo ed esclusivamente l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2020/2022: *«In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»*.

La legge 6 giugno 2020, n. 41 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"* ha ulteriormente chiarito che le graduatorie per le supplenze avrebbero solo costituito una integrazione delle coeve graduatorie di istituto, senza la possibilità di prevedere nuovi inserimenti.

Il successivo Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 (doc. 1.3) ha chiarito all'articoli 1) che si trattava di aggiornamento delle precedenti graduatorie di istituto: *"Ai fini della costituzione, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze, d'ora in avanti GPS, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali"*.

Pertanto con le norme primarie indicate il Ministero non aveva mai parlato della possibilità di nuovi inserimenti nelle costituende graduatorie per le supplenze, e mai aveva previsto la possibilità per i docenti di inserirsi con titoli di studio diversi rispetto a quelli previsti in precedenza.

La circostanza che le precedenti graduatorie di istituto siano state sostituite con le graduatorie per le supplenze non inficia affatto il diritto acquisito dalle parti ricorrenti, in virtù del percorso di studi che ha condotto all'abilitazione.

Sotto altro profilo si ribadisce che l'O.M. 60/2020 non ha affatto previsto l'inserimento automatico in prima fascia delle Gps (corrispondenti alla seconda fascia di istituto oggetto del presente ricorso) per coloro che potessero vantare il possesso dei 24 CFU.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del predetto decreto ministeriale *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione"*.

Ancora una volta il Ministero per mezzo del D.M. 60/2020 esclude dalla possibilità di inserimento nella seconda fascia delle Gps i docenti che, come i ricorrenti, sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio costituito dal diploma magistrale conseguito dopo l'anno scolastico 2001/2002.

Nonostante il diritto all'inserimento nella predetta seconda fascia delle Gps e la odierna possibilità di inserirsi mediante la procedura informatizzata, i ricorrenti non hanno potuto presentare la domanda perchè il sistema non ha accettato il loro titolo di studio poichè non presente tra i titoli di accesso.

Tuttavia, essendo esclusi sia dalla possibilità di inserirsi in G.A.E. sia di partecipare ai concorsi ordinari e straordinari i ricorrenti saranno costretti ancora una volta a rinunciare alla possibilità di entrare in ruolo, dovendo proseguire la loro attività di insegnanti precari con contratti a tempo determinato per supplenze brevi o brevissime.

Si evidenzia altresì che il Ministero, senza idonea motivazione, ha inteso privilegiare i soggetti che sono iscritti al terzo anno della corso di laurea in scienza della formazione primaria consentendo a questi ultimi di potersi inserire nella terza fascia delle Gps solo per mezzo della iscrizione al terzo anno di laurea e quindi senza alcun titolo di studio, se non il diploma.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. a) del D.M. 60/2020 "la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza".

Pertanto, i laureandi non sono inseriti in alcuna fascia di alcuna graduatoria, quindi per questi ultimi si tratta di un nuovo inserimento mai previsto dalla legge istitutiva delle Gps.

Pertanto sotto tale profilo si tratta di un evidente ed illegittimo eccesso di delega, laddove il Ministero ha previsto nuovi inserimenti anche a favore di soggetti in possesso del solo titolo del diploma.

^ ^ ^

Appare opportuno rammentare di seguito i motivi per cui il Legislatore si era occupato della questione dei soggetti diplomati magistrali istituendo un concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, con l'art. 4, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, disponendo che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente."

Ed invero, con Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il Governo, preso atto della situazione di illegittimità venutasi a creare a seguito della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato relativa ai soggetti in possesso di diploma magistrale diramava il

predetto decreto legge contenente *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ed in particolare l’art. 4, comma 1 –novies”*.

Le disposizioni di legge su riportate già contrastavano in modo lapalissiano con i principi generali in tema di reclutamento del personale docente di ogni ordine, rispetto al quale l'unico requisito per l'accesso al prova concorsuale è costituito dal possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Ancora una volta, con l'istituzione delle Gps il Ministero non si premura di prevedere un percorso di inserimento per soggetti che, come i ricorrenti sono in possesso di valido titolo di studio abilitante che, per un mero motivo temporale (momento di conseguimento) non consente ancora una volta l'inserimento nella graduatoria riservata ai soggetti abilitati o, comunque, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al concorso.

Si precisa e si ribadisce sin da ora che tutte le norme del comparto di cui si dirà ampiamente consentono la partecipazione ai concorsi (ordinari e straordinari) a quei docenti che possano vantare un titolo di abilitazione all'insegnamento, senza mai prevedere titoli di servizio o altri pre-requisiti.

Ora, non si vede la necessità di vietare il valore del titolo di studio conseguito presso istituti di istruzione superiore aventi lo stesso tipo di percorso formativo dopo l'anno scolastico 2001/2002, ovvero a quei soggetti che si siano iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado nell'a.s. 1998/1999.

Difatti, il diploma conseguito entro l'a.s. 2001/2002, è oggi idoneo alla partecipazione ai percorsi abilitanti ed ai concorsi pubblici e consente l'inserimento nella prima fascia delle Gps ai sensi del D.M. 60/2020.

Pertanto, vietare ai soggetti diplomatisi successivamente la possibilità di inserirsi nella seconda fascia delle Gps appare del tutto illogico e contraddittorio.

Difatti, vale la pena di precisare che i soggetto interessati i quali hanno conseguito il diploma dall'a.s. 2002/2003 in poi non hanno avuto la possibilità di abilitarsi in quanto il Ministero non ha consentito loro di partecipare ad alcun percorso abilitante.

L'unica possibilità per questi ultimi era quella di iscriversi al corso di laurea in scienza della formazione, e quindi partecipare ad uno dei percorsi abilitanti istituiti con T.F.A. o P.A.S.

Emerge con lapalissiana evidenza la disparità di trattamento tra coloro che, diplomatisi entro l'anno solare 2002 hanno avuto accesso alle G.A.E. o ai concorso senza dover conseguire altro titolo abilitante (sino alla decisione della Plenaria) e coloro che, invece, certi di poter ottenere l'accesso all'insegnamento senza dover affrontare le difficoltà ed i costi di una laurea e di un percorso abilitante, oggi si trovano tagliati fuori da qualsivoglia possibilità di entrare stabilmente nel modo dell'insegnamento.

Paradigmatico della situazione è il caso di un soggetto che ha conseguito il diploma magistrale a luglio dell'anno 2003, il quale, facendo affidamento sulla possibilità di accedere nelle allora graduatorie permanenti, si è ritrovato senza possibilità di iniziare il percorso di docente.

Ed inoltre, occorre sottolineare che dal 1999 al 2012 non si sono più svolti concorsi ordinari per il reclutamento del personale scolastico in oggetto, e pertanto i soggetti ricorrenti non hanno, in pratica, avuto alcuna possibilità di accedere al ruolo degli insegnanti.

Ed ancora, si è potuto verificare che alcuni degli interessati hanno conseguito il diploma successivamente all'anno 2012 o all'anno 2016 e quindi non hanno potuto partecipare ad alcuno dei concorsi pubblici indetti nel corso degli ultimi anni.

Da ultimo, con il D.M. 60/2020 il Ministero consente l'inserimento nella prima fascia delle Gps ai laureandi in scienza della formazione primaria con gravissima violazione del principio di parità di trattamento e di uguaglianza.

In conclusione, la necessità di vietare l'inserimento ai docenti in possesso del diploma conseguito dopo l'a.s. 2001/2002 non trova fondamento nel sistema e tale divieto, riprodotto nell'odierno bando di concorso, si appalesa illegittimo e *contra legem*.

\* \* \* \* \*

I ricorrenti, ritenendo che il proprio titolo di studio sia suscettibile di essere utilizzato ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle Gps, impugnano il D.M. 60 del 10 luglio 2020 per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

A) VIOLAZIONE PER ECCESSO DI POTERE ED ECCESSO DI DELEGA DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2020, N. 41 E DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 2019, N. 159.

MISURE STRAORDINARE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DI  
ABILITAZIONE DEI DOCENTI.

La legge n. 159 del 20 dicembre 2019 (doc. 1.1) di conversione del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, recante «*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.*», prevedeva solo ed esclusivamente l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2020/2022: "art. 1 quater, comma 4. "All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

Il D.M. 60/2020 è stato emanato a seguito della legge 6 giugno 2020, n. 41 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" ha ulteriormente chiarito che le graduatorie per le supplenze avrebbero solo costituito una integrazione delle coeve graduatorie di istituto, senza la possibilità di prevedere nuovi inserimenti.

Difatti l'art. 4 così dispone: "All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno."; b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della



provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo". 4-ter. *"In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti"*.

Il successivo Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 (doc. 1.2) ha chiarito all'articolo 1) che si trattava di aggiornamento delle precedenti graduatorie di istituto: *"Ai fini della costituzione, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze, d'ora in avanti GPS, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, nonché delle correlate graduatorie di istituto, come disciplinate dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020 n. 60, d'ora in avanti OM 60/2020, sono avviate le procedure di inoltro telematico delle istanze secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 2 da parte degli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'OM 60/2020"*.

Si evidenzia altresì che il Ministero, senza idonea motivazione, ha inteso privilegiare i soggetti che sono iscritti al terzo anno della corso di laurea in scienza della formazione primaria consentendo a questi ultimi di potersi inserire nella terza fascia delle Gps solo per mezzo della iscrizione al terzo anno di laurea e quindi senza alcun titolo di studio, se non il diploma.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. a) del D.M. 60/2020 "la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza".

Pertanto, i laureandi non sono inseriti in alcuna fascia di alcuna graduatoria, quindi per questi ultimi si tratta di un nuovo inserimento mai previsto dalla legge istitutiva delle Gps.

Pertanto sotto tale profilo si tratta di un evidente ed illegittimo eccesso di delega, laddove il Ministero ha previsto nuovi inserimenti anche a favore di soggetti in possesso del solo titolo del diploma.

Pertanto chi era già inserito nelle graduatorie del 2017/20 accede solo con il diploma; chi è in possesso di abilitazione per altra classe di concorso (vale anche infanzia e primaria) accede senza i 24 CFU, anche se non inserito nel 2017.

Si eccepisce l'illegittimità del D.M. 60/2020 per eccesso di potere con eccesso di delega rispetto alle indicazioni contenute nella legge 6 giugno 2020, n. 41, la quale conferiva ad apposita ordinanza il potere di disciplinare le modalità di presentazione delle domande e, non già di indicare requisiti e titoli di accesso alla graduatorie per le supplenze.

Inoltre, si evidenzia che mail la legge n. 41 del 2020 ha espressamente previsto che le graduatorie per le supplenze dovessero essere aperte a nuovi inserimenti.

In tal caso, come visto, il Ministero consente ai laureandi in scienza della formazione primaria di inserirsi in terza fascia delle Gps facendo valere - in sostanza - il possesso del solo diploma di scuola superiore.

Ci si chiede, perchè mai i diplomati magistrali non possano usufruire dello stesso percorso preferenziale, a parità di titoli di studio.

L'eccesso di potere con eccesso di delega sono evidenti.

La giurisprudenza, in casi simili ha rilevato l'eccesso di potere, sotto il profilo dell'eccesso di delega ogni qual volta l'organo deputato all'emanazione di un atto ecceda dallo schema definito dall'organo sopraordinato.

Come noto la figura giuridica dell'eccesso di delega attinge il proprio significato direttamente dall'art. 76 della Costituzione e si riferisce alle leggi ed agli atti aventi forza di legge.

In tema di eccesso di delega, il testo costituzionale all'art. 76 non fornisce, pertanto, particolari criteri interpretativi se non riferendosi al fatto che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Tali criteri sono risultati nel corso del tempo tutt'altro che rigidi come suffragato da una vasta giurisprudenza della Consulta.

Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale (C. Cost. sent. 25 novembre 2016, n. 250), il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega,

Il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato, dunque, accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, prese in considerazione, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla *ratio* della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono.

Al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la *ratio* e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento (Cfr. C. Cost. sent. 23 marzo 2016, n. 59; sent. 5 giugno 2015, n. 98).

Occorre, infatti, tenere conto della possibilità, intrinseca allo stesso strumento della delega, soprattutto ove riguardi interi settori di disciplina o comunque organici complessi normativi, che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, nel quadro della fisiologica attività che lega i due livelli normativi.

Se per un verso, si deve escludere che l'art. 76 riduca la funzione del legislatore delegato ad una mera "scansione linguistica" delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, per altro verso va ribadito che l'ambito della discrezionalità lasciata al delegato, muta a seconda della specificità dei criteri fissati nella legge delega (Cfr. C. Cost. sent. 6 dicembre 2012, n. 272; sent. 11 aprile 2008, n. 98).

Tuttavia, è necessario considerare che, per quanta ampiezza debba riconoscersi al potere di completamento del legislatore delegato, il libero apprezzamento del medesimo non può uscire dai margini di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega.

Nel caso di specie, il Ministero dell'Istruzione nell'esercizio della delega conferita in merito alla emanazione di un atto amministrativo volto a disciplinare le graduatorie per le supplenze ha evidentemente violato i canoni ed i criteri che la Corte Costituzionale ha indicato con plurime sentenze e con arresti di principio rispetto ai quali non vi sono ragioni per discostarsi.

Con il D.M. 60/2020 il Ministero ha completamente disciplinato i criteri e le regole per la costituzione e l'accesso alle Gps, prevedendo nuovi inserimenti e nuovi titoli da un lato, e d'altro lato, escludendo e "tagliando" punteggi già assegnati in precedenza con il D.M. 374/2017 a specifici titoli di studio posseduti dagli aspiranti.

Pertanto, in conclusione, si impugna il D.M. 60/2020 per eccesso di potere, che, in ambito del diritto amministrativo rappresenta il risultato dell'eccesso di delega ogni volta che l'organo amministrativo violi i criteri ed i principi direttivi indicati dal Legislatore primario, in violazione dell'art. 76 Cost. e della legge n. 400/1988 in relazione all'attività legislativa secondaria delegata al Governo.

#### **B) IL MINISTERO HA CONCESSO IL DIRITTO AL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA A FAVORE DEI DIPLOMATI MAGISTRALI ANCHE DOPO IL 2001/2002**

Per mezzo del decreto ministeriale impugnato il Ministero ha concesso la possibilità di inserimento a favore dei docenti laureandi in scienza della formazione primaria, nonché, in precedenza, con il D.M. 374/2019 aveva previsto per i diplomati magistrali dopo il 2001/2002 il diritto al reinserimento in GAE per i docenti che ne erano stati cancellati per mancata presentazione dell'istanza in occasione dei precedenti aggiornamenti.

L'art. 3, comma 5 del D.M. 60 del 2020 dispone che *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:*

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*
- b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza".*

L'esclusione dei soggetti in possesso di titolo di accesso al concorso ed alla seconda fascia delle Gps, in luogo di soggetti non ancora in possesso della laurea appare del tutto illegittimo ed ingiusto.

Il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi degli artt. 194 e 197 del TU. n. 297/94, ha valore abilitante ai fini dell'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria.

In seguito all'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, il legislatore riconosceva valore abilitante a tale nuovo corso di studi (v. art. 5 della l. n. 53/2003), sancendo però che i diplomi dell'Istituto magistrale avrebbero conservato valore legale abilitante se conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (v. l'art. 15, comma 7, del d.PR n. 232/98).

Il Ministero, peraltro, assimilava erroneamente i diplomi magistrali conseguiti con il nuovo ordinamento (privi di valore abilitante) ai diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (muniti, invece, di valore abilitante), finché il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con alcuni pareri (del 05.06.2013 e dell'11.09.2013) resi su ricorsi straordinari al Capo dello Stato, riconosceva il valore abilitante del titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002<sup>1</sup>.

La natura abilitante del "diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002" veniva sancita per la prima volta dal MIUR con il D.M. n. 353 del 22/5/14, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Istituto, ed era successivamente confermata, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 e dal bando del concorso a cattedre 2016 approvato con il d.DG 105 del 23 febbraio 2016 (riservato ai soli docenti abilitati), che ha appunto consentito la partecipazione anche ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Il MIUR, con il precedente decreto n. 235 dell'1/4/2014 (recante l'aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17) aveva peraltro precluso ai docenti che avevano conseguito il diploma magistrale abilitante entro il 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (d'ora in poi "G.A.E").

Gli attuali ricorrenti pertanto ottenevano l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati, in quanto il DM. n. 353 del 22/5/14 riconosceva la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, mentre venivano esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento, perché il DM (sempre del MIUR.) n. 235 dell'1/4/2014, in modo illogico, continuava a negare la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002.

Il decreto ministeriale n. 235/2014 veniva impugnato davanti al TAR Lazio con censure tese ad evidenziare in sintesi che:

- il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è un titolo abilitante riconosciuto come tale dallo stesso MIUR con il dm. n. 353/2014,
- che la Legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006), che aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva espressamente "*fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie ... per i docenti già IN POSSESSO DI ABILITAZIONE*";
- e che, pertanto, il medesimo titolo non potesse essere ritenuto all'un tempo abilitante per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e, viceversa, non abilitante ai fini dell'inserimento nelle G.a.E.

<sup>1</sup> In particolare, in detti pareri (recepiti con d.P.R. del 25 marzo 2014, di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato) veniva sottolineato che il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali - prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione - doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994, n. 297, e al d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

Ciò non di meno con sentenza n. 4460 del 23/3/2015, la Sezione III bis del TAR Lazio, "*pur concordando col quadro normativo ricostruito nel ricorso*" (ossia sulla natura abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'as. 2001/2002), lo rigettava assumendo (contro il tenore testuale dell'articolo 1, comma 605, lettera c, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) che non sarebbe stato possibile effettuare l'inserimento nelle GAE dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione prima dell'1.12.2006 (data di entrata in vigore della l. n. 296/2006), perché "l'art. 19, comma 20 del d.l. n. 70 del 2011 stabilisce che: "20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale".

In altri termini, secondo il TAR del Lazio il D.M. n. 235/2014 precludeva l'inserimento in G.A.E. a causa "della abrogazione della norma in base alla quale gli inserimenti del personale mano a mano abilitatosi secondo il previgente sistema di abilitazione poteva essere inserito nelle dette graduatorie e cioè l'invocato D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143".

Nella Sentenza n. 4460 del 23/3/2015 la Sezione III bis del TAR Lazio rigettava anche le eccezioni di incostituzionalità dell'interpretazione del DL. 70/2011 (sotto il profilo della disparità di trattamento) fornita dal MIUR poiché "già oggetto di scrutinio da parte della sezione con la sentenza n. 7858 del 21 luglio 2014 e dalle cui osservazioni non si ritiene di discostarsi".

Quest'ultima sentenza veniva peraltro annullata dal Consiglio di Stato unitamente al decreto ministeriale n. 235/2014, in quanto "è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 353/2014, sulla base del citato parere [il parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva richiamato nel precedente paragrafo IV – n.d.r.], è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ... il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle GAE riservate ai docenti abilitati in quanto tali", per cui "i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano già in possesso del titolo abilitante" (così la sent. n. 1973 del 16/04/2015 della VI sezione del Consiglio di Stato).

Tale orientamento veniva ribadito dal Consiglio di Stato con le successive sentenze n. 3628 del 21/07/2015, nn. 3673 e 3675 del 27 luglio 2015, n. 3788 del 3/08/2015, n. 4232 del 10 settembre 2015 e n. 5439 del 2.12.2015, con le quali si confermava l'illegittimità del decreto ministeriale n. 235/2014, poiché "lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti ... a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti."

Considerata l'efficacia demolitoria *erga omnes* della sentenza di annullamento parziale del regolamento n. 235/14, il MIUR cercava di fare rivivere il DM annullato dal Consiglio di Stato emanando il d.m. 325 del 2015, con cui riproduceva il contenuto del d.m. n. 235/2014 e, segnatamente, la clausola escludente nei confronti dei docenti abilitatisi prima dell'entrata in vigore delle GAE (che hanno sostituito le precedenti graduatorie permanenti).

L'evocato TAR del Lazio peraltro, con sentenza n. 14303 del 21.12.2015, annullava tale decreto *"considerato che il D.M. n.235/2014 - di cui il D.M. n. 325/2015 è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare ERGA OMNES nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione"* (così, *ex multis*, TAR Lazio sentenza n. 14303 del 21.12.2015).

Nonostante l'univoca e ormai consolidata posizione, la VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 364/2016, disponeva la riunione dei due appelli e la remissione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato della sola *"questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002"*.

^ ^ ^

#### B) SUL C.D. DECRETO DIGNITA' LICENZIATO DAL GOVERNO

Prima di passare ad esaminare le questioni di diritto che determinato l'illegittimità del decreto n. 60/2020 impugnato nella parte in cui non ha consentito ai soggetti in possesso del diploma magistrale, ritenendo di fatto tale titolo non abilitante, vale la pena di rilevare che il Governo, successivamente alla decisione dell'Adunanza Plenaria che, con due sentenze successive dell'anno 2017 e dell'anno 2019 ha negato il valore abilitante al titolo predetto, ha emesso un decreto legge (già convertito) che, fra le altre misure, ha inteso porre tutela ai docenti in possesso del diploma magistrale immessi in ruolo prima della decisione della Plenaria.

La questione appare tutt'altro che risolta!

Difatti il Governo, consapevole della confusione e dalla instabilità giuridica determinata dalla decisione della Plenaria ha previsto un concorso riservato per i diplomati magistrali sul presupposto che tale titolo fosse in qualche maniera abilitante.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 87 del 13 luglio 2018 – *"Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti Giurisdizionali in tema di diplomati magistrali"*, si dispone che *"1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*.

Nell'immediatezza il Governo ha pertanto prorogato di 120 giorni l'effetto della sentenza del Consiglio di Stato su eventuali licenziamenti da porre in essere prevedendo, al contempo, l'eventualità di bandire un concorso riservato per l'assunzione dei docenti in possesso del diploma magistrale.

Nel frattempo il Consiglio di Stato, nell'emettere il decreto cautelare n. 3589/2018 (doc. 3) ha nuovamente accolto un'impugnazione volta ad ottenere l'inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali, ipotizzando un nuovo rinvio all'Adunanza Plenaria, anche tenuto conto della decisione del Governo di cui si diceva.

^ ^ ^

C) LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE E SPERIMENTALE

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne."* (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]"*.

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*.

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"*, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...]"* è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado *"[...] di durata quinquennale [...]"*. Al termine del predetto corso di studi

*si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".*

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002."*

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il Legislatore da sempre ha ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ora dell'Infanzia e Primaria.

Per quanto attiene il diploma magistrale sperimentale, il D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974, istitutivo dei corsi di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e dei relativi istituti, riconosce e regola le sperimentazioni nelle scuole intese come:

*"ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico"*

*"ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti"*.



Con tale decreto, pertanto, vengono riconosciuti due tipi di sperimentazione: quella metodologico-didattica, rimessa alla discrezione dei singoli insegnanti, priva di oneri per lo Stato e tutt'ora in essere (art. 2) e quella di ordinamento e strutture (art. 3). Quest'ultima, inerente alle sperimentazioni di nuovi ordinamenti scolastici, invece, è stata di fatto cancellata dalla cosiddetta "riforma Gelmini", a cui si è dato avvio con l'art. 64 del Decreto Legge 133/2008 e proseguita con la razionalizzazione degli istituti della scuola secondaria con Decreto Legge 137/2008 (convertiti nella Legge 169/2008).

Esempi di sperimentazioni attuate nel corso degli anni settanta ed ottanta sono il Piano Nazionale Informatica ed il Progetto Brocca (dal nome del sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Beniamino Brocca, che lo promosse durante la X Legislatura).

Il D.P.R. 419/1974 all'articolo 4, relativo alla validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, prevede che *"Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*.

L'articolo 3, commi 1 e 2, della Legge n. 341 del 1990, sulla Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha istituito uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell'infanzia e primaria), stabilendo che *"Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili"*.

Al successivo comma 7 è stabilito che *"... Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio"*.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione n. 297 del 1994, all'articolo 197 comma 1, prevede che il titolo conseguito all'esito dell'esame di maturità presso l'istituto magistrale ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, stabilendo che *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di*

*maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".*

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 17 della legge n. 425 del 1997, la quale all'art. 1 commi 2 e 3 ha previsto che "...2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie: a – per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio".

L'articolo 279 del T.U. n. 297 del 1994 (anch'esso abrogato) prevedeva che "E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

L'articolo 402 del medesimo Testo Unico prevede al comma 1, tra i requisiti generali di ammissione, che "...ai fini dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell'infanzia;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare....".

Nel 1997 è stato dato seguito alle misure contenute nell'art. 3 della Legge 341/1990 attraverso l'art. 2 del Decreto interministeriale del 10.03.1997, il quale stabilisce, ai commi 1 e 3, che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato".

L'art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998 (disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali), facendo seguito alla disciplina introdotta con la Legge 425/1997, stabilisce che "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno

*scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".*

L'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 62 del 2011, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche "Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi".

Il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 14A03701 proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, "...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002".

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Proprio in base a tale ricostruzione normativa il Consiglio di Stato ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Consiglio di Stato n. 1933/2015, n. 3628/2015, 3673/2015, 3788/2015, 422/2015 e 5439/2015) sino a quando non è intervenuta la sentenza n. 11 del 20.12.2017 con la quale il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha stabilito che "Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Tale decisione però appare oggi superata proprio dal legislatore il quale - con l'art. 4, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 nell'istituire un "concorso straordinario" per la copertura di posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sia su posti comuni che su quelli di sostegno - ha stabilito quale titolo abilitante all'insegnamento il "*diploma magistrale o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002*".

Sul punto ogni altra valutazione risulta francamente superflua.

Fatta questa necessaria premessa, appare necessario censurare la disposizione contenuta nel bando di concorso volta ad escludere i soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito dopo l'anno scolastico 2001/2002, in quanto il percorso di studi seguito dagli studenti è il medesimo rispetto a quello seguito dai colleghi che avevano conseguito il diploma in precedenza.

Pertanto, prevedere una esclusione basata sul requisito temporale risulta illogico, illegittimo e privo di motivazione giuridica.

Inoltre, si consideri che le norme sul reclutamento del personale docente prevedono quale requisito di partecipazione il possesso della abilitazione all'insegnamento che, in tal caso è costituita dal diploma di maturità magistrale.

Pertanto, il bando concorsuale risulta illegittimo sotto diversi profili:

- in quanto consente la partecipazione solo a coloro che abbiano conseguito il diploma prima dell'a.s. 2001/2002 o della laurea in scienza della formazione;

- unitamente a tale requisito, obbliga a documentare un servizio di insegnamento di almeno due anni scolastici di insegnamento per la classe di concorso scuola dell'infanzia e primaria tra l'anno 1999 e l'anno 2009.

Tali illogici requisiti escluderanno dalla possibilità di partecipare al concorso una vasta platea di docenti i quali, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento ed inseriti nelle graduatorie di istituto, saranno costretti a proseguire la loro attività come docenti precari, nonostante le norme sul reclutamento – ed in particolare la legge n. 107/2015 – avessero inaugurato una stagione intesa ad eliminare il precariato storico dal mondo dell'insegnamento scolastico.

**D) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO MINISTERIALE 60 DEL 10 LUGLIO 2020 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST., PER ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, ARBITRARIETA' E GENERICITA'**

Come esposto in narrativa, i destinatari del bando concorsuale in oggetto sono soltanto i docenti che, in possesso del titolo di abilitazione (laurea in scienza della formazione e diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002), abbiano svolto alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (da ora, MIUR), almeno due anni di servizio.

Tale previsione si traduce in una illegittima esclusione di coloro che, seppur in possesso di titolo perfettamente abilitante all'insegnamento (riconosciuto come già detto dal legislatore medesimo), non abbiano svolto almeno due anni di servizio nella scuola statale.

Si precisa che molti dei ricorrenti, svolgendo incarichi di insegnamento con contratti di lavoro a termine alle dipendenze del MIUR, non raggiungono per poco i due anni di insegnamento richiesti.

Ebbene, appare evidente la disparità di trattamento perpetrata dal Ministero resistente ai danni degli odierni ricorrenti. Infatti, quest'ultimi, pur avendo il titolo abilitante richiesto dal bando (laurea in scienza della formazione o diploma magistrale) sono stati esclusi dalla procedura concorsuale poiché, ai fini della partecipazione a quest'ultima, viene richiesto un ulteriore requisito (aver svolto almeno due anni di servizio scolastico alle dipendenze del MIUR) che discrimina fortemente chi, come gli odierni ricorrenti, non abbiano maturato, anche per poco, tale periodo lavorativo.

Inoltre, occorre rilevare che il bando risulta essere illegittimo per genericità, in quanto lo stesso, tra i requisiti di ammissione, ha, genericamente, previsto come titolo di accesso alla procedura concorsuale il diploma magistrale o la laurea in scienza della formazione, mentre, come requisito di servizio, ha richiesto, genericamente, un'anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno due anni di servizio nelle classi messe a concorso.

Ciò, ha fatto sì che molti candidati parteciperanno facendo valere periodi di servizio espletati in anni scolastici differenti senza comprendere specificatamente per quanto tempo hanno insegnato, determinando l'assurda conseguenza che gli stessi si collocheranno in posizione utile, determinando, per contro, l'impossibilità per molti altri concorrenti di partecipare anche se non raggiungono i due anni di servizio per pochissimi giorni.

La scelta operata dall'Amministrazione resistente di includere nel concorso soltanto i docenti abilitati con due anni di servizio nella scuola pubblica, escludendo, invece, tutti gli altri docenti abilitati, appare assolutamente illogica, immotivata e, soprattutto, in contrasto con i principi di derivazione costituzionale di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Invero, tale *modus operandi*, appare assolutamente illogico e del tutto in contrasto con i principi costituzionali che regolano l'accesso agli uffici pubblici, atteso che docenti comunque abilitati, si ritrovano ad essere esclusi da una procedura di pubblica assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'ingiustizia subita dalle odierne parti ricorrenti risulta ancor più evidente se si considera che la medesima Amministrazione, che oggi viene a richiedere tra i requisiti di ammissione alla procedura in oggetto oltre al possesso del titolo di studio abilitante anche due anni di servizio prestati alle dipendenze della stessa, da sempre sostiene quale requisito fondamentale per l'accesso ai ruoli della scuola il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento senza dare rilievo a periodi di servizio svolti alle proprie dipendenze.

L'art. 399 del D. Lgs n. 297/1994 (T.U scuola) e successive modifiche ed integrazioni, rubricato "Accesso ai ruoli" stabilisce che: *"1.L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.*

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.”.

Nessun rilievo è mai stato mai dato dall'Amministrazione scolastica, ai fini dell'accesso ai ruoli scolastici, al servizio reso dal personale scolastico con contratti di lavoro a tempo determinato.

Ne sono un chiaro e recente esempio i diplomati tecnico pratici (ITP) che nel richiedere il passaggio dalla III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (fascia riservata ai docenti sprovvisti di abilitazione) alla II fascia di tali graduatorie (fascia riservata al personale docente abilitato) si sono visti rigettare tale richiesta, nonostante alle spalle avessero anni e anni di precariato, sull'asserita esclusiva rilevanza, del possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento senza nulla rilevare, a dire del MIUR, il servizio svolto alle sue dipendenze con contratti a tempo determinato anche per molti anni.

Altro esempio a riprova di come l'Amministrazione scolastica non abbia mai dato rilevanza, ai fini del ruolo, ai periodi di lavoro prestati dai docenti precari alle sue dipendenze lo si trova riguardo gli esclusi dal piano straordinario di assunzioni indetto con legge 107/2015 (diplomati magistrali, laureati, abilitati attraverso TFA e PAS) in quanto, seppur precari con anni e anni di servizio maturati alle dipendenze del MIUR, non sono rientrati in tale piano assunzionale poiché non inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico indetto con Decreto direttoriale n. 82/2012 o non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto non potevano vantare alcun titolo abilitativo all'insegnamento.

L'abilitazione all'insegnamento è da sempre considerata dalla normativa di riferimento la base del reclutamento scolastico sia attraverso procedure concorsuali sia attraverso inclusione in graduatorie per titoli e mai è stato dato rilievo, ai fini di un'assunzione a tempo indeterminato, all'esperienza acquisita dal personale docente attraverso anni di servizio prestato alle dipendenze del MIUR.

Ne rappresentano un chiaro esempio tutti i percorsi propedeutici all'abilitazione avviati nel tempo dal MIUR: - scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS);

- Tirocini formativi attivi (TFA);
- Percorsi abilitanti speciali (PAS).

Tali percorsi sono stati attivati dal MIUR per poter fare conseguire un titolo abilitante e gli abilitati attraverso tali concorsi, per poter accedere al ruolo, successivamente all'abilitazione hanno in ogni caso dovuto prendere parte ad una procedura di pubblica selezione.

Risulta evidente, pertanto, che è esclusivamente il requisito dell'abilitazione a consentire la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.

Ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono titoli di accesso abilitanti:

- Laurea in Scienze della formazione primaria, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia di nuovo ordinamento (articolo 6 Decreto ministeriale 249 del 2010);

- Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (così come riconosciuti dallo stesso legislatore all'art. 4, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante *"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"* convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

D) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 LUGLIO 2020, N. 60, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI, ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'

La procedura di cui si tratta è una procedura di reclutamento indetta dal MIUR tramite pubblico concorso per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.

Questa difesa non ignora come la modalità concorsuale possa assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *"tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza"*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

Come è noto l'Ordinamento giuridico italiano riconosce nel "pubblico concorso" il sistema con cui garantire a priori il rispetto del principio dell'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, prevedendo - salvo alcune deroghe - il principio dell'obbligatorietà di tale procedura selettiva.

Il "principio del pubblico concorso", a ben vedere, soddisfa una serie di valori esplicitamente previsti dalla Costituzione, i quali sono tutti orientati a garantire l'effettiva funzionalità dell'azione della pubblica amministrazione al pubblico interesse, in una prospettiva di eguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale.

Più in particolare, il principio del pubblico concorso preserva il fondamentale principio di eguaglianza, come si desume dal combinato disposto degli artt. 3, 51, comma 1 e 97, comma 3 della Costituzione.

Ciò può essere argomentato osservando che l'ordinamento garantisce a tutti l'accesso agli uffici pubblici e che il pubblico concorso è lo strumento che corrobora l'affermazione del principio di uguaglianza nell'ambito del reclutamento del personale pubblico.

In particolare, la Costituzione impone che la pubblica amministrazione sia retta dal canone del buon andamento che, per ciò che attiene al momento costitutivo del rapporto di impiego, consiste nell'immettere nell'amministrazione i soggetti che *"dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire per la P. A."*

È evidente che i principi costituzionali sopra citati perseguono, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

A tal proposito l'ordinamento costituzionale prevede la possibilità di deroghe, le quali debbono essere sorrette da ben precisi argomenti testuali e sistematici tali da essere comunque compatibili con i predetti valori a rilevanza costituzionale.

In questo modo, la composizione fra i suddetti principi consente di attivare sempre il sindacato sulla ragionevolezza delle scelte del legislatore e dell'amministrazione pubblica.

Come più volte sancito dalla Corte Costituzionale, è possibile in alcuni limitati casi consentire la previsione di condizioni di accesso più restrittive, ma l'area delle eccezioni deve essere comunque delimitata in modo rigoroso e deve essere subordinata alla ricerca e all'accertamento di specifiche e particolari capacità professionali ritenute necessarie alla proficua funzionalità dell'amministrazione.

Al riguardo, *"le deroghe ai principi del pubblico concorso possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee e giustificarle"* (ex plurimis: Corte Costituzionale, sentenze n. 90 del 2012; n.195, n. 150 e n. 100 del 2010 n.293 del 2009).

In tale quadro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 90/2012, proprio in materia di concorso pubblico ha spiegato i principi fondamentali del nostro ordinamento: *"L'elusione del principio del concorso pubblico - prosegue il ricorrente - renderebbe, altresì, possibile «un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)»". In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004; sentenza n. 68 del 2011)".*

Sull'argomento anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato il principio secondo il quale l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei titoli ritenuti indispensabili per l'ammissione ad un concorso pubblico, il quale, tuttavia, è esercitabile sempre nel rispetto di principi costituzionali e tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ed è sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sentenza n. 634/2012; n. 2494/2010, 4994/2009).



Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dall'Amministrazione resistente e cristallizzate nei decreti impugnati in epigrafe, non garantiscono il rispetto dei predetti principi costituzionali che, a ben vedere, sono stati palesemente violati.

Infatti, i decreti impugnati ammettono alla procedura concorsuale diretta all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli abilitati magistrali con due anni di insegnamento alle dipendenze del M.I.U.R., mentre non prevede analoga possibilità in favore di coloro i quali - tra cui gli odierni ricorrenti - pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento costituita sempre dal diploma magistrale, si ritrovano ad essere esclusi in quanto non hanno raggiunto il requisito dei due anni di insegnamento.

Tale preclusione non risulta suffragata da alcuna razionale giustificazione, né tantomeno ancorata a principi e/o a particolari esigenze di reclutamento per il posto da ricoprire.

Pertanto, l'esclusione dalla procedura concorsuale dei ricorrenti, ancorché in possesso dell'unico titolo di accesso prescritto dalla legge (abilitazione), viola - con tutt'evidenza - il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, della Costituzione.

Quindi, le disposizioni dei decreti impugnati in epigrafe sono illegittime e vanno annullate, con conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti a partecipare utilmente alla procedura concorsuale de qua.

Orbene, a fronte del possesso del medesimo titolo di abilitazione, non vi è alcuna razionale motivazione che possa giustificare il differente trattamento riservato ai diplomati magistrali che non raggiungano due anni di insegnamento, rispetto ai diplomati magistrali i quali, invece, raggiungano tale periodo di servizio nonostante, si ripete, entrambe le categorie di docenti abbiano seguito lo stesso percorso formativo.

Da tutto quanto sopra consegue che gli odierni ricorrenti, analogamente a quanto previsto per i diplomati magistrali che abbiano maturato due anni di servizio, hanno diritto a partecipare alla procedura concorsuale in oggetto pena la violazione degli articoli 3, 51 e 97 delle Cost..

**E) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO MINISTERIALE N. 60 DEL 2020 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE, VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/1990, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

I provvedimenti amministrativi impugnati in epigrafe costituiscono un atto lesivo per i ricorrenti in quanto l'esclusione di personale in possesso di titolo abilitante all'insegnamento dal piano di assunzione disposto con la procedura concorsuale in oggetto rappresenta un'evidente disparità di trattamento rispetto a coloro che sono in possesso di un titolo abilitante al pari degli odierni ricorrenti, ma che hanno avuto la possibilità di svolgere incarichi di insegnamento.

Appare evidente, pertanto, che la posizione di sfavore in cui versano i ricorrenti, rispetto ai soggetti ammessi alla procedura concorsuale, viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dalla maturazione di periodi di servizio.

La condotta attuata dal MIUR risulta censurabile anche sotto un altro aspetto.

Come sopra esposto l'accesso ai ruoli della scuola è caratterizzato dal cosiddetto "doppio canale" ed, infatti, ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del T.U. Istruzione, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie ad esaurimento.

Tutti coloro che non risultano inseriti in tali graduatorie per poter accedere all'assunzione a tempo determinato nel comparto scolastico debbono necessariamente passare per una procedura di pubblica selezione e, pertanto, è indubbio che i soggetti titolari di titoli di studio abilitante all'insegnamento confidino nelle procedure concorsuali per poter tentare di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'esclusione operata dal MIUR di talune categorie di docenti, come gli odierni ricorrenti, ha comportato la violazione di un altro fondamentale principio al quale l'operato della P.A. deve improntarsi rappresentato dal legittimo affidamento.

Al riguardo, codesto Ill.Mo Tribunale adito (cfr. Tar Lazio, sez. I, sent. n. 6855/2015) ha osservato che "*Il principio dell'affidamento è suscettibile di applicazione anche nel diritto pubblico, collegandosi direttamente all'obbligo di buona fede oggettiva quale regola di condotta che, per quanto riconosciuta espressamente nelle sole disposizioni del c.c., conforma l'assiologia dell'ordinamento generale, venendo così a coincidere con l'aspettativa di coerenza dell'Amministrazione con il proprio precedente comportamento, la quale diviene fonte di un vero e proprio obbligo, per quest'ultima, di tenere in adeguata considerazione l'interesse dell'amministrato, la cui protezione non si presenta più come il prodotto, accessorio, della cura dell'interesse pubblico, ma come l'oggetto di una autonoma pretesa, contrapposta all'interesse dell'Amministrazione. Il risultato è che la verifica giurisdizionale dell'osservanza del principio di buona fede non coincide con quella svolta in termini di eccesso di potere (ovvero secondo il paradigma della logicità e ragionevolezza) bensì attiene all'osservanza di una norma (quella di buona fede e correttezza) che si rivolge all'Amministrazione nella relazione con il cittadino. L'impostazione di ricondurre la buona fede tra gli obblighi di comportamento dell'Amministrazione esigibili dal privato, del resto, ben si raccorda con le istituzioni giuridiche dell'ordinamento sovranazionale in cui risulta ormai costituzionalizzato il "diritto alla buona amministrazione" tra i diritti connessi alla posizione fondamentale di cittadinanza, il cui pregnante contenuto valoriale riveste una indubbia funzione di integrazione e interpretazione delle norme vigenti, imponendo di prendere in rinnovata considerazione la formulazione delle regole che presiedono all'esercizio del potere*".

Sotto il profilo della ragionevolezza va sottolineato come la Corte Costituzionale (Sentenza n. 172/1996) abbia definito la ragionevolezza "razionalità pratica", potendosi intendere con ciò un uso della ragione che si avvicina al "senso comune" per moderare la discrezionalità del legislatore.

Al riguardo, afferma testualmente la Corte "*il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze*

*obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti"* (Corte Cost. sent. n. 1130/1988).

Il legittimo affidamento costituisce, come è noto, un principio fondamentale, dell'azione amministrativa, dal quale la funzione pubblica non può prescindere ed è uno strumento di tutela dell'Amministrato avverso un comportamento irragionevole e contraddittorio della P.A.

Il primo elemento della fattispecie è costituito da un'attività posta in essere dall'Autorità pubblica. Il convincimento del privato, ed in generale anche di coloro che si trovano ad operare all'interno della stessa Amministrazione, in ordine alla legittimità della propria posizione scaturisce infatti dall'essersi precedentemente relazionato con la controparte pubblica. In tal senso l'affidamento deriva necessariamente da una condotta altrui. E' del tutto evidente che per poter essere tutelato l'affidamento debba derivare da un comportamento del soggetto nei cui riguardi se ne reclama il riconoscimento. Sorge, perciò, di regola in relazione agli atti favorevoli al soggetto ampliativi della sua sfera giuridica.

Il legittimo affidamento, inoltre, si pone anche come corollario del fondamentale principio di buona fede.

Con la L. 241/2000 si è cristallizzato il "nuovo" ruolo della P.A. all'interno dell'Ordinamento democratico-costituzionale: non più un'Amministrazione autoritaria ed autoreferenziale, ma un'Autorità pubblica che agisce come soggetto che individua l'interesse da garantire all'interno della funzione amministrativa, che fa uso di strumenti consensuali accanto a quelli unilaterali ed autoritativi, che favorisce la partecipazione del privato alla funzione pubblica.

La P.A. non persegue più soltanto un interesse pubblico fondato esclusivamente su specifiche norme giuridiche e che si identifica con l'interesse soggettivo dell'ente pubblico. L'interesse pubblico concreto emerge dal raffronto di tutti gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa e, non essendovi più solo l'interesse pubblico da tutelare, ma anche quello privato, va da sé che i rapporti tra Amministrazione e soggetti privati devono necessariamente ispirarsi al dovere di collaborazione ed in tale contesto la buona fede assume a principio generale che deve ispirare ogni attività, sia che si svolga nelle forme o secondo le norme proprie del diritto pubblico che in quelle del diritto privato.

La buona fede rappresenta, dunque, il fondamento del principio del legittimo affidamento, poiché l'esigenza di tutelare la fiducia posta nel comportamento altrui poggia sulle regole di correttezza e di buona fede (dovere generale con inserzione automatica) che gravano su tutti i consociati e specie tra le parti di uno specifico rapporto giuridico.

Sul piano strutturale, l'affidamento rappresenta una fattispecie complessa, alla cui emersione concorrono diversi elementi, che attengono sia ai profili oggettivi che soggettivi del canone di buona fede. Il convincimento (incolpevole) della situazione di apparenza deve infatti essere stato generato da un comportamento altrui e richiede il rispetto dei principi di correttezza. In presenza di un affidamento così determinato, la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato luogo. Dal canone della buona fede discende l'obbligo di lealtà della condotta che consiste nel non suscitare falsi affidamenti.

Perciò, in quanto strettamente connesso alla buona fede, l'affidamento ha rilievo generale, perché il dovere di rispettare il canone della correttezza grava indistintamente su tutti i consociati. Va qui richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto rilievo generale al principio dell'apparenza colpevole, quando l'erronea rappresentazione del terzo in buona fede è stata determinata dal comportamento del titolare della situazione apparente (Cass. Civ. sez. I n. 4089 del 2001).

Da tutto quanto sopra discende che è evidente come il comportamento tenuto dall'Amministrazione datrice nel caso di specie risulti decisamente lesivo del principio del legittimo affidamento e del principio di buona fede al quale risulta strettamente connesso.

Conseguentemente, i decreti impugnati risultano illegittimi e andranno annullati in parte qua, con il conseguente riconoscimento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alla procedura concorsuale indetta per il reclutamento di docenti per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.

**F) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE.  
IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.**

Il D.M. impugnato è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di inclusione, la procedura sul portale internet "*Polis*" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai candidati in possesso dei requisiti indicati dalla *lex specialis*, illegittimamente determinati dal Ministero resistente. Di talché gli odierni ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando. Si tratta di un effetto escludente che è già stato censurato da codesto Ecc.Mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di *ratio*. In occasione dell'ultima tornata concorsuale (2016), infatti, è stato affermato che "*Deve essere inoltre annullato l'art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee*". (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890).

Come noto, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso DPR, tuttavia, era già

contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, poi, prevede espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

\* \* \* \* \*

#### ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D. L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'III.Mo Presidente del T.A.R. Lazio, in accoglimento del ricorso, di consentire ai ricorrenti l'inserimento nelle rispettive Graduatorie Provinciali per le Supplenze previo riconoscimento del pieno valore abilitante dei titoli di servizio e di studio posseduti.

#### PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO.

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che il pregiudizio grave ed irreparabile patito dai ricorrenti è *in re ipsa*, stante la loro esclusione dall'inserimento in graduatoria in relazione alle convocazioni che si concluderanno a breve, e comunque non oltre la data dell'inizio dell'anno scolastico.

Si consideri che, ai sensi dell'art. 1, co. 131 della L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 e per i successivi anni scolastici vige il divieto di superamento del limite massimo di 36 mesi, anche non continuativi, per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Roma, 6 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

#### ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che il pregiudizio grave ed irreparabile patito dai ricorrenti è *in re ipsa*, stante la preclusione all'inserimento in graduatoria in relazione alle convocazioni che si concluderanno a breve, e comunque non oltre il tempo utile per assicurare un regolare inizio dell'anno scolastico, ma sempre entro il 31 dicembre 2020.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Roma, 6 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^ ^ ^

Nel merito si chiede l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE:

dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati previa concessione di idonee misure cautelari volte a consentire ai ricorrenti, previa dichiarazione del valore abilitante dei titoli di studio posseduti, di essere inseriti nelle rispettive Graduatorie per le Supplenze istituite con Decreto Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020.

Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della presente fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si verserà il Contributo Unificato per l'importo di € 325,00 vertendosi in materia di pubblico impiego.

Procure alle liti all'originale.

^ ^ ^

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) Decreto Ministeriale n. 60/2020;
- 1.1) Legge n. 159 del 20 dicembre 2019;
- 1.2) Legge 6 giugno 2020, n. 41;
- 2) Dichiarazione titoli.

^ ^ ^ ^ ^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Roma, 6 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

#### ISTANZA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, in presenza di azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Per tali motivi,

Si fa istanza

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

Voglia

Autorizzare la notificazione del ricorso attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'Istruzione: di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; l'indicazione delle Amministrazioni intimate; un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i concorrenti inseriti nella prima e nella seconda fascia GPS per le classi concorsuali dei ricorrenti; l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*"; l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; del testo integrale del ricorso; degli elenchi nominativi dei controinteressati inseriti nelle GPS pubblicate dagli Ambiti Territoriali di tutta Italia per le classi concorsuali indicate nelle domande di inserimento dei ricorrenti.

Roma, 6 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

#### RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avvocato, autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione ai sensi della L. 53/94, giusta autorizzazione n. 403/2004 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 10 giugno 2004,

CRON.CO 2984/2020

HA NOTIFICATO

In nome e per conto di Campolo ed altri ed altri nonché a favore degli intervenienti, copia conforme del ricorso che precede

a,

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Uffici Scolastici Regionali di tutta Italia, in persona dei Dirigenti *pro-tempore*, Ambiti Territoriali delle Province di tutta Italia, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 78511703147-3 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13, in data corrispondente a quella del timbro postale.

2) Alessio Colucci, Via Felice Paradiso, 5 - 95024 Acireale (CT) - a mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata a/r n. 78511703151-8 in data corrispondente a quella apposta dall'ufficio postale.

Roma, 6 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso